

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CREO-MI
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE



ART.1

L'Associazione di promozione sociale denominata "CREO-MI" ai sensi della Legge 383/2000, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile si è costituita il 6 febbraio 2019.

L'associazione ha sede legale in comune di Milano (MI) in via Pisani Dossi n.32.

L'eventuale variazione di sede all'interno del comune non comporta variazione statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

FINALITA', OBIETTIVI E ATTIVITA'

ART.2

L'Associazione " CREO-MI", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, è apartitica, persegue finalità culturali ed utilità sociale a favore degli associati e terzi. L'associazione orienta la propria attività al fine di limitare l'impatto ambientale e di incoraggiare una cultura più ecologica ed etica da un punto di vista sociale, educativo, e pedagogico, per lo sviluppo di un'educazione orientata ad un minore impatto ambientale e una maggiore attenzione alla cultura del non spreco e alla collaborazione in questo senso tra il mondo educativo e i mondi imprenditoriale e quello civile.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- realizzare iniziative, incontri, dibattiti sull'educazione, sull'arte, sulla creatività, sullo studio della materia, sull'ecologia e la sostenibilità ambientale;
- fornire momenti di incontro per la libera espressione creativa e relazionale, stimolando progettazioni e realizzazione con materiali che assumono usi e significati diversi da quelli abituali;
- promuovere ed organizzare , anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, workshop con artisti, corsi di formazione, seminari, relative all' ambito pedagogico e non solo.
- favorire relazioni sinergiche con il mondo educativo, imprenditoriale e culturale
- attivare il recupero e la raccolta di sottoprodotti sulla scorta della previsione contenuta nell'art. 184 bis d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 T.U. Ambiente e art 12 d.lgs. 205/2010 attraverso un protocollo tra l'Associazione e gli organi politici di riferimento.

Per le sue finalità l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento della finalità statutarie, promuovere iniziative per la raccolta occasionali di fondi al fine di reperire risorse finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

L'associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere le attività commerciali e produttive marginali definite dalla normativa nazionale di tempo in tempo vigente. L'associazione, nel rispetto della normativa vigente, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e applicabile, l'associazione potrà altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e subordinato.

È fatto espressivo divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve anche in forma indiretta.

SOCI

ART.3

Handwritten signature

Il numero di soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona fisica, giuridica o ente avente scopo di lucro che si riconosca nel presente statuto.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita della associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal consiglio direttivo all'inizio di ogni anno sociale; le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo con riferimento a quanto stabilito dallo statuto.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto e all'eventuale regolamento interno.

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone maggiorenni. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, di norma dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione o da un altro soggetto che ne abbia le facoltà.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio si pronuncerà sull'accoglimento o sul rigetto entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato all'interessato specificandone i motivi per iscritto.

Le quote e contributi associativi sono intransmissibili e non restituibili. Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso.

I soci cessano di appartenere alla associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il recesso deve essere comunicato al consiglio direttivo per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell'anno sociale. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto dall'iscrizione al Libro dei Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART.4

I soci hanno i seguenti doveri: versare annualmente e regolarmente la quota associativa; contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità; astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo della associazione.

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

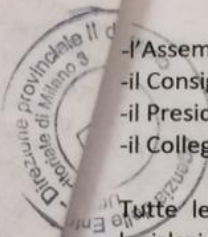
- la partecipazione alla assemblea dei soci;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti la associazione;
- il voto in assemblea;
- il diritto di proporsi quale candidato per gli organi elettivi della associazione;
- concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;

La quota sociale rappresenta un versamento obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà a proventi, né trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile.

ORGANI SOCIALI

ART.5

Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora l'assemblea ne ritenga opportuna la nomina.

Tutte le cariche sociali ricoperte sono a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente. E' invece sempre previsto il rimborso delle spese sostenute purché autorizzate dal Consiglio Direttivo. Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche all'atto dell'assunzione dell'incarico. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.6

Organo sovrano della associazione è l'assemblea dei soci.

Hanno diritto di partecipare alla assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico funzionario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio a tutti i soci di "lettera non raccomandata", per "email" o per "telefono" e infine con lettera affissa nella bacheca nella sede legale dell'associazione, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento dell'assemblea. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo.

E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio, può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano le responsabilità dei consiglieri, quest'ultimi non hanno voto.

ART.7

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'assemblea Straordinaria.

I compiti riservati all'Assemblea Ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- approvare gli eventuali regolamenti
- deliberare in merito all'esclusione dei soci
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti o rappresentati mediante delega o delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART.8

L'Assemblea Straordinaria delibera: sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera, in presenza di almeno due terzi degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria deve deliberare con il voto favorevole, di almeno tre quarti degli associati.

ART.9

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. I verbali delle riunioni e il bilancio sono conservati nella sede legale. Questi sono a disposizione per essere consultati e, su richiesta dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, possono essere consegnati e inviati per lettera o email. Eventuali spese per copie e/o spedizioni sono a carico del richiedente

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.10

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, i componenti vengono nominati dall'Assemblea, essi durano in carica 3 esercizi e possono essere rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo email e/o avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando intervengono la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elege tra i propri componenti il presidente e lo revoca
- elege tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;-
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

CARICHE ELETTIVE

ART.11

Le cariche elettive sono nominate dal consiglio Direttivo e sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Qualora il Consiglio Direttivo sia formato da 3 (tre) membri la carica di Vice Presidente sarà assunta dal Segretario o dal Tesoriere.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART.12

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dalla assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo dovrà restare depositato in copia a disposizione dei soci presso la sede della associazione per quindi giorni prima della assemblea convocata per l'approvazione e finché sia approvato. Gli eventuali utili,

avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi e/o erogazioni liberali (contributo "propriamente detto") degli associati e di terzi;
- contributi dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzate nell'ambito dei fini statutarî;
- eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione è tenuta per almeno 3 anni alla conservazione della documentazione.

ART.13

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 14.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 15. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni previste dalla Legge 383/2000 e dalle leggi vigenti in materia.

Gesuele Claudio Prisco
Ilum m